

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00081/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2026, proposto dalla Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin – Ets, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Romea Bon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

Thesis Associazione Culturale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n. 71976/GRFVG dd. 29.12.2025 del Direttore del Servizio Attività culturali e del relativo Allegato A, di “Adozione dell'elenco dei soggetti

ammissibili e non ammissibili ai finanziamenti per il triennio 2026-2028”, quantomeno nella parte in cui l’odierna ricorrente (soggetto istante n. 3) è risultata non ammessa ai finanziamenti;

- del decreto n.4678/GRFVG dd. 3.2.2026 del Direttore del Servizio Attività culturali, di *“Adozione dell’elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento con l’indicazione dei punteggi numerici attribuiti e la determinazione dell’entità dell’incentivo assegnato per l’annualità 2026 - triennio 2026-2028”* e del relativo Allegato A;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti o comunque connessi (analiticamente indicati nel ricorso);

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTI:

- l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
- l’art.32 bis della L. reg. FVG 11 agosto 2014, n.16;
- l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso in esame;

RITENUTO, seppur all’esito della delibazione sommaria che caratterizza la fase cautelare, che il ricorso appare assistito da taluni elementi di *fumus boni iuris*;

CONSIDERATO:

- che tutti i beneficiari del contributo hanno chiesto la corresponsione anticipata in unica soluzione (delle somme loro assegnate), e che pertanto è certo che - *rebus sic stantibus* (e cioè in costanza dell’efficacia del provvedimento di assegnazione) - l’intera somma disponibile verrà (*rectius: dovrà essere*) definitivamente erogata (e dunque *spesa ed esaurita*) entro e non oltre il 5 marzo 2026;
- che sussiste, in relazione a tale circostanza, il *concreto ed attuale pericolo* che l’esecuzione del provvedimento di assegnazione impugnato, determini una *irreversibile modificazione della sfera giuridica* della Fondazione ricorrente,

producendo a suo carico danni che *non sarebbero agevolmente ristorabili*, in futuro, mediante un risarcimento per equivalente né mediante alcuna ipotizzabile e soddisfacente *restitutio in integrum*;

RITENUTO che in tale contesto la immediata sospensione dei provvedimenti impugnati costituisca l'unico efficace rimedio atto a prevenire la determinazione di dette *modifiche irreversibili*, e comunque ad evitare l'insorgenza di *pregiudizi gravi e non integralmente riparabili* in caso di successivo e definitivo accoglimento del ricorso; nonché a scongiurare, nell'ipotesi in questione, l'eventuale conseguente *ingiustificato aggravio di costi* a carico della Pubblica Amministrazione (rischio, questo - di spreco di risorse pubbliche - del quale occorre tener conto nella presente fase cautelare monocratica, e che - per quanto possibile - è doveroso *prevenire*);

RITENUTO, d'altro canto, che non emerge, *allo stato degli atti*, alcuna ragione di *somma urgenza* per la quale i contro/interessati non possano attendere, per l'ottenimento delle somme delle quali risultano - allo stato - assegnatari (somme che dovrebbero essere loro erogate entro il 5 marzo 2026), fino alla data della celebrazione della prima udienza camerale utile, già prevista per il 10 marzo 2026;

RITENUTO, per tutto quanto fin qui osservato - impregiudicata e riservata ogni questione di merito e sulle spese - che la domanda cautelare volta all'ottenimento dell'invocato provvedimento monocratico *meriti interinale accoglimento, con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati* fino alla data dell'udienza camerale destinata alla ulteriore trattazione della medesima questione cautelare; udienza camerale che si fissa per il giorno 10 marzo 2026;

RITENUTO, infine, di autorizzare la ricorrente ad effettuare - nel più breve tempo possibile - la notifica per pubblici proclami del ricorso in esame;

P.Q.M.

accoglie la domanda cautelare; e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati fino all'udienza camerale nella quale verrà trattata

collegialmente la medesima questione.

Fissa per la predetta trattazione la camera di consiglio del 10 marzo 2026.

Autorizza la ricorrente ad effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso in esame.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, digitalmente sottoscritto e rilasciato il giorno 7 febbraio 2026, ed in pari data spedito a mezzo procedura informatica a Trieste per la immediata pubblicazione.

Il Presidente

Carlo Modica de Mohac di Grisi'

IL SEGRETARIO